



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

Circ.CNI n. 710/XIX Sess./2021

Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli
Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte
degli Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
17/03/2021 U-rsp/2307/2021



Oggetto: Superbonus 110% - aggiornamento lavori della commissione di
monitoraggio – Risposte ai quesiti

Cari Presidenti,

Come già comunicato con precedente circolare, è attiva ormai da alcuni mesi la Commissione di Monitoraggio prevista dall'art 4 del DM 58/2017, insediata presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici anche su proposta di questo Consiglio Nazionale.

La Commissione, composta da numerosi e qualificati enti, (Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, MISE, MEF, ENEA, Agenzia delle Entrate, ANIA, ANCE, CNAPCC, CNI, etc.) è un riferimento autorevole, abilitato a dare risposte ai quesiti più rilevanti di carattere generale.

La finalità è quella di eliminare il maggior numero di incertezze possibili nella applicazione del complesso quadro legislativo introdotto dal decreto legge 34/2020, convertito in legge con legge 77/2020, che indichiamo sinteticamente come Superbonus 110%.

La Commissione è suddivisa in 3 sottogruppi che trattano, rispettivamente questioni generali, quali i temi legislativi, assicurativi ecc., Ecobonus e Sismabonus; il CNI è il solo organismo ad avere un rappresentante in ciascun sottogruppo: il Presidente A. Zambrano nel primo gruppo, il Consigliere R.G. Vaudano nel secondo, il Vicepresidente G. Cardinale nel terzo.

Le risposte, non essendo relative a quesiti posti da soggetti interessati ad avere una soluzione ad un loro specifico problema, come è il caso degli interpelli posti all'Agenzia delle Entrate, ma a quesiti posti da soggetti istituzionali, acquistano quel carattere di generalità che è utile ai colleghi ed a tutti i soggetti impegnati sul campo.

Esse vengono licenziate sempre all'unanimità; l'Agenzia delle Entrate, al pari degli altri soggetti coinvolti, le diffonde poi per i canali istituzionali al pari degli altri soggetti presenti.

Sul sito ufficiale del CNI è stata creata un'area dedicata dove è possibile leggere i documenti di cui sopra.

Molti i temi affrontati in numerose riunioni, in cui si sono anche individuate criticità della legge non superabili dalle risposte possibili; in questi casi la Commissione, all'unanimità, ha proposto ai Ministeri competenti uno scenario di revisione della norma.

Ricade in questo campo, per esempio, l'attuale diversa valutazione che la legge impone, nei processi di demolizione e ricostruzione, con aumento di volume; detto maggior volume, infatti, è completamente ammissibile ai benefici del "sismabonus" ma non lo è per la parte "ecobonus", creando così, insieme una non ragionevole diversificazione, anche una complicazione tecnica che può indurre incertezze in chi è chiamato a rilasciare asseverazioni.

Nel rimandare per ogni dettaglio alla lettura dei documenti pubblicati, si riepilogano di seguito, per sommi capi, i contenuti principali delle risposte date e quelle in via di pubblicazione.

In tema di ECOBONUS

Su nostra specifica richiesta è stato affrontato il tema dei "prezzi unitari" da adottare per la stesura del computo metrico estimativo da allegare all'asseverazione sul rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento.

In tal senso il D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus") introduce alcuni criteri di riferimento, indicando come prioritari i costi desunti riportati nei prezzari Regionali (o delle province autonome) territorialmente competenti, oppure *in alternativa* i prezzi riportati nelle guide sui "Prezzi informativi dell'edilizia" edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile.

Dopo un'articolata discussione sul reale significato del termine *in alternativa*, è stata accettata la ns. tesi e la Commissione ha ritenuto di stabilire che il computo metrico estimativo possa essere redatto utilizzando voci desunte dai due suddetti prezzari anche contemporaneamente, avendo cura di scegliere sempre quella tecnicamente più pertinente con l'effettiva lavorazione da effettuare che può essere presente in uno dei due prezzari indistintamente. Tale affermazione è suffragata anche dal fatto che il Decreto Requisiti Tecnici non prevede alla lettera "A" del punto 13 dell'allegato una specifica priorità tra le due tipologie di prezzario ammesse.

Ovviamente, nel caso in cui nessuno dei prezzari citati riporti la voce relativa ad un qualsivoglia intervento, se ne potrà determinare il relativo prezzo in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell'importo stesso.

Per quanto riguarda gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi – che secondo il punto 13.1.c dell'Allegato "A" al D.M. 06/08/2020 "Requisiti tecnici" sono anch'essi ammessi alle detrazioni – abbiamo fatto notare che nei moduli "tipo" delle asseverazioni allegati all'altro D.M. 06/08/2020 ("Requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus."), compaiono sempre e solo i riferimenti ai "costi complessivi previsti in progetto per i lavori", dizione che non sembra coerente con il disposto del D.M.

In tal senso la Commissione ha confermato che nei costi complessivi previsti in progetto per i lavori vanno inseriti tutti i costi, compreso anche quello relativo alle spese tecniche, in piena coerenza con quanto riportato al comma 15 dell'art. 119 del D.L. 34/2020 e s.m.i. A tal proposito, al fine di facilitare gli utenti, nei relativi campi del

portale ENEA è stata inserita una apposita lunetta esplicativa che chiarisce quali siano i vari costi da inserire, tra cui gli oneri professionali.

In tema di SISMABONUS

Nel documento pubblicato c'è un passaggio sulle tipologie "a schiera" che ha creato molte perplessità e che hanno avuto anche una evidenza nella stampa specializzata, rilanciata da molti portali attraverso la comunicazione social.

Gli specialisti in progettazione delle strutture sanno bene che la dizione di "unità strutturale" riportata nella risposta è corretta perché direttamente derivata dalle NTC 2018; come è ben noto che nessun intervento di miglioramento sismico può essere ragionevolmente proposto, nel rispetto delle norme tecniche, in una porzione di una unità strutturale.

Riteniamo che alcune criticità derivino anche dall'utilizzo di termini non sempre appropriati, che spesso è ricorso nei citati articoli di stampa e comunicazione social, e dalle interpretazioni spesso un po' forzate che vengono date al riferimento del DL 34/2020 alla legge 63/2013 ed alla lettera "i" dell'art. 16 bis del DPR 917/1986 "*(...omissis...) adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, (...omissis)*"

È bene ricordare che in nessuna parte della legge si parla di interventi diretti a produrre una "**riduzione del rischio sismico**"; le attestazioni che i professionisti incaricati devono dare impongono infatti di asseverare che gli interventi progettati ottengano "**una riduzione del rischio**", come i moduli correttamente riportano e come la risposta ad un quesito ha chiarito, laddove è intervenuta a specificare che la "riduzione del rischio sismico" riportata nel modulo del Direttore dei Lavori doveva intendersi "riduzione del rischio".

Del resto, come potrebbe parlarsi di "riduzione del rischio sismico" in un quadro legislativo che prevede la possibilità di utilizzare l'opzione "nessun salto di classe"?

Chiarito questo aspetto concettuale, fondamentale, le numerose sollecitazioni che ci sono pervenute dai colleghi sugli "edifici a schiera" ci hanno indotto a chiedere alla Commissione di entrare nel merito del perimetro della lettera "i" dell'art. 16 bis del DPR 917/86.

Vanno in questa direzione le discussioni affrontate nel corso dell'ultima riunione del 12 marzo u.s. che ha affrontato punti decisivi per una corretta e sicura applicazione delle norme da parte dei professionisti incaricati quali:

- Interventi locali
- Attribuzione della classe di rischio ex ante ed ex post
- Utilizzo della modulistica del DM 329/2020
- Processi di demolizione e ricostruzione
- Art. 16 1 septies l. 63/2013: case antisismiche

A proposito della modulistica si ricorda che la Commissione è intervenuta a specificare che gli allegati al DM 329/2020 sono i soli che devono essere utilizzati per tutte le pratiche di Sisma bonus, anche antecedenti agli scenari di agevolazione fiscale di cui al DL 34/2020.

Il documento della Commissione di prossima pubblicazione darà risposte appropriate a questi temi nell'ottica di concreti processi di razionalizzazione e semplificazione; senza volerle qui anticipare, per correttezza istituzionale nei confronti di tutti gli altri soggetti coinvolti, siamo confidenti che il risultato sarà apprezzato.

In ambito strutturale l'argomento più rilevante che sarà discusso nella prossima riunione della Commissione (29 marzo) è relativo alla questione degli aggregati; anche in questo caso si tratta di chiarire meglio l'orizzonte generico tracciato dalla lettera "i" del citato art. 16 bis del DPR 917/86.

In relazione ai temi generali il CNI ha posto all'attenzione della Commissione due temi:

- il tema assicurativo, con riferimento alle modalità di individuazione del massimale;
- il tema delle modifiche strutturali da apportare al DL 34/2020, in termini di semplificazioni e conformità urbanistica.

Sul primo argomento è stato presentato un documento, molto apprezzato da tutti i componenti, fondato su solide basi documentali, che offre scenari certamente positivi per i professionisti; sul secondo argomento è stato presentato il documento della Rete delle Professioni Tecniche che riepiloga tutte le proposte di emendamento formulate al testo di legge.

Anche in questo caso l'apprezzamento è stato unanime a dimostrazione di una sinergia di intenti basata sulla stretta collaborazione tra CNI ed ANCE e sulla solidità dei rapporti costruiti in questi anni con tutti i ministeri coinvolti.

Infine, uno dei temi di prossima discussione è quello del ruolo dei "General Contractor" e dei rapporti, anche fiscali, tra questo e tutti gli altri attori del processo.


L'andamento dei lavori della commissione conferma la visione lunga che il Consiglio Nazionale ha avuto quando ha proposto la sua istituzione e conferma anche la solidità di un lavoro che, attraverso lo specifico GdL partecipato da numerosi consiglieri, e coordinato dal Vicepresidente Vicario Gianni Massa, riesce a attuare tanto l'ascolto delle tante osservazioni che pervengono al Consiglio quanto la sintesi delle questioni da porre all'attenzione della Commissione.

Il nostro lavoro prosegue con grande intensità confidando come sempre sul supporto che gli Ordini continuamente danno sul tema attraverso documenti ed esperienze che costituiscono il concreto riferimento di ogni nostra azione.


Con preghiera di diffondere la circolare a tutti gli iscritti unitamente alla disponibilità di tutti i consiglieri coinvolti a partecipare ad eventi da remoto per una maggiore e migliore illustrazione dei contenuti di cui sopra.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Ing. Angelo Valsecchi



IL PRESIDENTE
Ing. Armando Zambrano



Allegati: n.2 documenti contenenti i primi quesiti e risposte della Commissione Consultiva per il Monitoraggio dell'applicazione del D.M. 28/02/2017 N. 58 e delle Linee Guida ad esso allegate (febbraio e marzo 2021).